

SCHEMA DI CONTRATTO PER

CUP N D99I24000850005

l'affidamento alla fornitura di generi alimentari diversi rientrante nel progetto umanitario di assistenza alle popolazioni dell'Ucraina: "LOKAEL HUMANITÄRE HILFE IN DER UKRAINE" (Supporto Umanitario Localizzato in Ucraina) finanziato da AUSWÄRTIGES AMT – Ministero degli Affari Esteri della Germania e gestito dalla Comunità di S.Egidio ACAP APS

L'anno duemilaventicinque, il giornodel mese diin una sala presso la sede della Comunità di Sant'Egidio in Piazza Sant'Egidio 3/a Roma (RM) si sono riuniti:

la **Comunità di S. Egidio ACAP - APS**, con sede legale in Piazza Sant'Egidio 3/a Roma (RM), codice fiscale n. 80191770587, e Partita IVA n. 02132561008, di seguito denominato "*Committente*", rappresentata dal **Dott. CESARE GIACOMO ZUCCONI**, nato a Londra, Gran Bretagna il 02/12/1962, codice fiscale ZCCCRG62T02Z114N nella qualità di Legale Rappresentante, facoltato a sottoscrivere il presente atto in nome e per conto di questo *Committente*;

E

La **Ditta** con sede legale in Via/Città Roma (Provincia), codice fiscale n., e Partita IVA n., di seguito denominato "*Aggiudicatario*", rappresentata dal **dott.**, nato a il giorno/mese/anno, codice fiscale nella qualità di Legale Rappresentante, facoltato a sottoscrivere il presente atto in nome e per conto di questo *Aggiudicatario*;

al fine di sottoscrivere il presente Atto per l'affidamento dei servizi sopra indicati dell'importo complessivo di € (cifre e numeri) per la durata di mesi 5 (cinque) decorrenti dalla sottoscrizione di codesto contratto.

Premesso:

che, la Comunità di S. Egidio ACAP - APS ha avviato una procedura aperta per l'affidamento per la fornitura di "generi alimentari diversi" rientrante nel progetto umanitario di assistenza alle popolazioni dell'Ucraina: "LOKAEL HUMANITÄRE HILFE IN DER UKRAINE" (Supporto Umanitario Localizzato in Ucraina) finanziato da AUSWÄRTIGES AMT – Ministero degli Affari Esteri della Germania e gestito dalla Comunità di S.Egidio ACAP APS

- ✓ che, con lo stesso provvedimento direttoriale, sono stati approvati il Capitolato Speciale di Appalto, lo schema di contratto, la procedura di gara, il disciplinare di gara e la modulistica di gara;

- ✓ che all'esito della procedura di gara, l'appalto della fornitura in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente all'Appaltatore, conservato agli atti presso la sede della Comunità di S. Egidio ACAP - APS in Piazza Sant'Egidio 3/a Roma (RM);
- ✓ che è stato verificato, con esito positivo, il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti per la partecipazione alla procedura, come da documentazione conservata agli atti presso la sede della Comunità di S. Egidio ACAP - APS in Piazza Sant'Egidio 3/a Roma (RM);
- ✓ che, con Determina del Legale Rappresentante n. del giorno/mese/anno, immediatamente efficace, sono state approvate le risultanze della procedura e la fornitura in oggetto è stata aggiudicata definitivamente all'appaltatore che ha offerto l'importo di euro cifra in numero e lettere (I.V.A. inclusa);
- ✓ che è stato pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, come da documentazione conservata agli atti presso la sede della Comunità di S. Egidio ACAP - APS in Piazza Sant'Egidio 3/a Roma (RM);
- ✓ che l'aggiudicazione definitiva è stata pubblicata sul sito della Comunità di S. Egidio ACAP - APS: <https://acap.santegidio.org> ;

tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente contratto, sussistono le condizioni e

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Art. 2 – Definizioni

Salvo diversa specifica indicazione, i termini nel seguito definiti assumeranno nel presente documento i seguenti significati:

- ✓ **Contratto:** l'accordo concluso tra la Committenza e l'Aggiudicatario secondo la procedura di gara, ove sono stabiliti i termini essenziali e le condizioni relativi ai singoli ordinativi che verranno formulati dai Responsabili del progetto umanitario "LOKAEL HUMANITÄRE HILFE IN DER UKRAINE" (Supporto Umanitario Localizzato in Ucraina) finanziato da AUSWÄRTIGES AMT – Ministero degli Affari Esteri della Germania e gestito dalla Comunità di S.Egidio ACAP APS per tutta la durata del contratto;
- ✓ **Aggiudicatario:** l'impresa risultata aggiudicataria all'esito della procedura selettiva e che, conseguentemente, si impegna ad erogare le prestazioni oggetto dell'appalto, evadendo gli ordinativi formulati dai Responsabili del progetto umanitario "LOKAEL HUMANITÄRE HILFE IN DER UKRAINE" (Supporto Umanitario Localizzato in Ucraina) finanziato da AUSWÄRTIGES AMT – Ministero degli Affari Esteri della Germania e gestito dalla Comunità di S.Egidio ACAP APS per tutta la durata del contratto;
- ✓ **Ordinativo:** ordine di esecuzione periodico della fornitura che tiene luogo del contratto d'appalto specifico, inviato dai Responsabili del progetto umanitario "LOKAEL HUMANITÄRE HILFE IN DER UKRAINE" (Supporto Umanitario Localizzato in Ucraina)

finanziato da AUSWÄRTIGES AMT – Ministero degli Affari Esteri della Germania e gestito dalla Comunità di S.Egidio ACAP APS

Art. 3 - Richiamo e valore della premessa e della documentazione di gara

Le parti precisano che la premessa, i provvedimenti ivi richiamati e tutta la documentazione di gara, comprese le dichiarazioni a contenuto negoziale prodotte dall'Impresa a corredo dell'offerta, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 4 – Oggetto

Il Committente affida alla Ditta che accetta per sé e i suoi aventi causa, senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura di generi alimentari diversi per il progetto di supporto alla popolazione dell'Ucraina: "LOKAEL HUMANITÄRE HILFE IN DER UKRAINE" (Supporto Umanitario Localizzato in Ucraina) finanziato da AUSWÄRTIGES AMT – Ministero degli Affari Esteri della Germania e gestito dalla Comunità di S.Egidio ACAP APS per tutta la durata del contratto

Art. 5 – Sedi delle strutture da fornire e periodicità delle consegne

La fornitura sarà destinata alla Comunità di Sant'Egidio in Ucraina. La consegna delle forniture avverrà presso il deposito di Autofrigo Rieti a Fiano Romano. L'aggiudicatario provvederà alla composizione di imballaggi idonei per i prodotti alimentari e alla creazione di specifici pallet seguendo le indicazioni fornite dall'Ufficio Acquisti del Committente al fine di facilitare il trasporto internazionale che sarà a cura della Comunità di S. Egidio ACAP - APS. Il singolo kit di invio che non deve superare per singola spedizione il numero complessivo di **pallet 32 (trentadue)** e il peso complessivo di **tonnellate 20 (venti)**.

Le quantità dei prodotti alimentari per singolo kit di invio, componenti il disciplinare di gara e l'offerta derivano da una valutazione sul consumo storico, pertanto sono da considerarsi indicative e non vincolanti per la Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di aumentare o diminuire i singoli prodotti alimentari componenti i kit di invio senza che l'Aggiudicatario possa sollevare eccezioni o pretendere indennità a vario titolo. In tale caso la Comunità di S. Egidio ACAP - APS provvederà a dare tempestiva comunicazione di dette variazioni alla ditta aggiudicataria.

Il Fornitore è obbligato a rispettare la frequenza e le date di consegna che verranno concordati, salvo successivi e diversi accordi con i Responsabili dell'Ufficio Acquisti della Comunità di S. Egidio ACAP - APS.

Art. 6 – Modalità di esecuzione della fornitura

6.1 Invio degli ordini: gli ordini sono inviati al fornitore dall'ufficio acquisti della Comunità di S. Egidio ACAP - APS, entro giorni 10 (dieci) antecedenti la data di consegna. L'ordine sarà evaso dall'Aggiudicatario non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione dell'ordine.

6.2 Composizione dei kit di invio prodotti alimentari: Ordini e consegne avverranno per kit prodotti alimentari che formeranno il singolo invio. La quantità dei singoli prodotti alimentari che comporrà il singolo kit di invio rispetterà quella indicata nella offerta economica (Allegato G) della documentazione della gara d'appalto e parte integrante del contratto. Per nessun motivo il Fornitore potrà alterare quantità e composizione dei kit alimentari se non previa autorizzazione del Committente.

6.3 Consegne: Il fornitore deve provvedere alla consegna della fornitura, in imballaggi idonei, indipendentemente dalle condizioni stagionali e di viabilità. La consegna si intende comprensiva di trasporto che sarà a carico dell'Aggiudicatario e avverrà presso i magazzini deposito di Autofrigo Rieti a Fiano Romano. Il Fornitore dovrà provvedere alla consegna in base al calendario indicato dal referente incaricato dalla Comunità di S. Egidio ACAP - APS. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non fosse in grado di garantire la consegna di quanto ordinato nei tempi stabiliti, dovrà avvertire immediatamente il referente incaricato dalla Comunità di S. Egidio ACAP - APS concordando, se possibile, una variazione della fornitura.

Nel caso di una sequenza temporale e ripetuta di inadempimenti da parte dell'Aggiudicatario sui tempi di consegna delle forniture, la Comunità di S. Egidio ACAP - APS si riserva il diritto di interrompere il presente contratto e di fornirsi altrove, addebitando tutte le spese ed i danni al Fornitore inadempiente.

Le consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto in doppio esemplare, con l'esatta indicazione della natura e quantità dei prodotti consegnati; copia della distinta sarà restituita firmata per ricevuta e dovrà essere allegata alla fatturazione elettronica.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità ed ai pesi richiesti: eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto non pagate. I quantitativi minimi e/o massimi richiesti sono quelli indicati nelle schede di offerta economica ma possono subire variazioni a seguito di particolari esigenze del Committente.

Gli imballaggi a protezione della merce consegnata dovranno essere conformi alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) che disciplinano la gestione dei rifiuti. Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

Art. 7 – Prodotti alimentari e controllo dei prodotti in arrivo.

L'esecuzione delle consegne e lo stato igienico dei prodotti consegnati devono essere strettamente confacenti alla legislazione vigente, regionale, nazionale e comunitaria, e rispondere alle eventuali garanzie richieste nelle schede tecniche di prodotto. La Comunità di S. Egidio ACAP - APS si riserva il diritto di controllare i prodotti consegnati.

Si riportano, in sintesi, nella tabella seguente, i controlli effettuati in sede di accettazione dei prodotti; tali informazioni sono da ritenersi indicative e non esaustive delle modalità di controllo che la Comunità di S. Egidio ACAP - APS effettuerà durante l'intera durata del contratto.

Conformità rispetto all'ordine	La conformità deve riguardare: ➤ Genere (tipologia del prodotto consegnato) ➤ Marca del prodotto identica a quella indicata nell'offerta ➤ Peso per ogni rispettiva tipologia
Documenti accompagnatori	Fattura accompagnatoria corrispondente alla merce consegnata per genere e quantità
Controllo visivo a campione sulla totalità della merce consegnata	Integrità delle confezioni e segnali di Alterazione.

L'accettazione della merce da parte della Comunità di S. Egidio ACAP - APS non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce fornita e non immediatamente rilevati o rilevabili all'atto della consegna.

Al di là della verifica quotidiana dei prodotti in accettazione, la Comunità di S. Egidio ACAP - APS potrà avvalersi di esperti degli Organi sanitari competenti per la verifica igienico-merceologica dei prodotti, sia mediante metodi rapidi di valutazione sia mediante analisi di laboratorio.

La Comunità di S. Egidio ACAP - APS farà pervenire al fornitore per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali il fornitore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Art. 8 – Gestione delle irregolarità nelle consegne.

Nel caso vengano riscontrate delle non conformità, cioè degli scostamenti qualitativi e quantitativi e sulla marca del singolo prodotto alimentare, rispetto al presente capitolato speciale o all'ordine (merce non corrispondente al capitolato e/o piano operativo, per marchio, pezzatura, modalità di confezionamento, etichettatura, ecc., quantità non corrispondente rispetto a quanto richiesto), ovvero nel caso che una o più partite di prodotti alimentari siano dichiarate non accettabili per motivi igienico sanitari, i/le responsabili del controllo, **NON ACCETTERANNO** la merce, previa annotazione sul documento di trasporto, e provvederanno alla tempestiva comunicazione per iscritto alla Ditta aggiudicataria che dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione o integrazione della merce.

La Comunità di S. Egidio ACAP - APS potrà, a suo insindacabile giudizio, provvedere all'acquisto presso altra Ditta addebitando il corrispettivo al fornitore.

La Comunità di S. Egidio ACAP - APS si riserva di contestare la fornitura anche nel caso in cui la difformità dei prodotti sia evidenziata in fasi successive all'accettazione.

Art. 9 - Disciplina dell'appalto.

L'appalto è regolato dai documenti di gara meglio evidenziati nel disciplinare di gara che sono parte integrante del contratto.

L'offerta economica, al prezzo più basso, costituisce il valore di riferimento

Art. 10 - Decorrenza e scadenza dell'appalto

Il presente appalto avrà la durata di **mesi 5 (cinque)** e decorre dalla data di stipula del contratto.

Art. 11 - Importo contrattuale posto a base di gara

L'importo contrattuale complessivo presunto è pari ad **Euro397.000,00** I.V.A. inclusa. **L'importo complessivo registrato sul contratto sarà quello indicato dalla migliore offerta ritenuta.** I prezzi unitari come da offerta economica presentata in sede di gara costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

Si precisa che il valore complessivo del contratto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del Committente nell'arco temporale di durata dell'Appalto stesso che viene indicativamente provvisto in ragione di mesi 5 (cinque). Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per la Comunità di Sant'Egidio ACAP APS nei confronti dell'Aggiudicatario dell'Appalto medesimo, rispetto ai quali nulla sarà dovuto qualora il quantitativo degli ordinativi risulti inferiore al valore previsto.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel caso in cui nelle fatture fossero rinvenute delle irregolarità, il termine stabilito per il pagamento delle fatture decorrerà dalla data di ricevimento del documento corretto.

Art. 13 - Modalità di pagamento del corrispettivo

I pagamenti saranno effettuati **60 (sessanta) giorni** dopo la consegna di ogni fornitura mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'Aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente in materia con nota acquisita agli atti della Comunità di Sant'Egidio ACAP. L'appaltatore è obbligato altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 14 - Obblighi dell'appaltatore in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prendendo in riferimento per la regolarità contributiva il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 – Subappalto

Si dà atto che per il subappalto occorre fare riferimento all'Articolo 4 del disciplinare di gara

Art. 16 - Divieto cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs 36/2023 la cessione del contratto è nulla.

Art. 17 – Penali

17.1 Principio Generale

Salvo casi di forza maggiore, il Committente ha il diritto di applicare penali all'Aggiudicatario qualora le prestazioni fornite non risultino conformi ai Livelli di Servizio previsti nel presente

contratto. Le penali saranno applicate a fronte di mancati adempimenti o ritardi e dettagliate nei successivi paragrafi.

17.2 Modalità di Applicazione delle Penali

Le penali saranno detratte dai mandati di pagamento, riducendo i corrispettivi spettanti all'Aggiudicatario. Il Committente potrà applicare penali fino a un massimo del 10% del valore complessivo del contratto. Al raggiungimento di tale limite, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto di richiedere ulteriori risarcimenti per danni.

17.3 Obblighi dell'Aggiudicatario

L'applicazione delle penali non esonera l'Aggiudicatario dal completare le prestazioni contrattuali. In caso di accumulo di più di tre penali nel corso di tre mesi consecutivi, il Committente potrà risolvere il contratto per inadempimento e richiedere il risarcimento dei danni.

17.4 Casistiche di Applicazione delle Penali

Le penali saranno applicate in presenza delle seguenti violazioni:

1. Fornitura di prodotti alimentari non conformi alle specifiche indicate nel capitolato, per qualità o marca.
2. Quantità dei prodotti alimentari forniti inferiore rispetto a quella ordinata, salvo integrazione nei tempi concordati.
3. Ritardi nelle consegne rispetto alle tempistiche stabilite.
4. Mancata sostituzione di prodotti contestati entro i termini concordati.
5. Qualsiasi altra violazione delle condizioni di fornitura o delle norme di legge applicabili.

17.5 Gestione delle Contestazioni e Diritto di Replica

In caso di non conformità rilevata, il Committente invierà all'Aggiudicatario una comunicazione scritta con le motivazioni dettagliate delle contestazioni, richiedendo le necessarie giustificazioni e invitando l'Aggiudicatario a conformarsi alle prescrizioni contrattuali. L'Aggiudicatario avrà cinque giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni. In caso di risposta inadeguata o mancata risposta, il Committente procederà all'applicazione delle penali.

17.6 Intervento di Terzi e Rimborsi Costi

In caso di reiterati inadempimenti o ritardi, il Committente, a suo insindacabile giudizio, può decidere di affidare a terzi le prestazioni non adempiute dall'Aggiudicatario, addebitandone i costi maggiorati all'Aggiudicatario stesso, fatto salvo il diritto al risarcimento danni.

17.7 Divieto di Sospensione della Fornitura

L'Aggiudicatario non può, in nessun caso, sospendere unilateralmente la fornitura, nemmeno in presenza di controversie con il Committente.

17.8 Recupero delle Penali e Diritti del Committente

In caso di applicazione di penali o di costi aggiuntivi per interventi di terzi, il Committente potrà recuperare tali importi detraendoli dai pagamenti dovuti all'Aggiudicatario. Le penali e i rimborsi dei costi non precludono in alcun modo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento di eventuali danni aggiuntivi.

Art. 18 - Responsabilità e Coperture assicurative

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e materiali di loro proprietà, sia quelli che si dovessero arrecare al Committente o a terzi nell'esecuzione dell'appalto che si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 19 – Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente documento saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 20 - Protocollo di legalità e controlli antimafia

L'Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto ai fini della partecipazione alla presente gara e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Aggiudicatario si obbliga e si impegna a far obbligare espressamente ai propri dipendenti e collaboratori all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare conoscenza tempestiva alla Prefettura di Roma e all'Azienda di ogni tentativo di concussione che si sia in qualunque modo manifestato nei confronti della medesima, degli organi sociali o dei dipendenti.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa

Il Committente si avvale della facoltà di risolvere il rapporto negoziale con preavviso per iscritto di giorni 15 (quindici), al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- emissione nei confronti dell'Aggiudicatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committenza, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- avvio di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo;
- subappalto;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione a terzi, in tutto o in parte, del Contratto e/o dei singoli ordinativi di fornitura;
- irrogazione da parte dell'Azienda di più di 3 (tre) penali, nel corso di 3 (tre) mesi consecutivi, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Nei casi indicati, la Committenza ha la facoltà di risolvere il Contratto nei confronti dell'Aggiudicatario inadempiente. In tal caso l'Aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dei centri sino all'individuazione di un nuovo operatore economico.

Art. 22 – Privacy

I dati contenuti nel contratto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 101/2018 verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della Stazione Appaltante. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa sopra citata. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento fasi contrattuali.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Art. 23 – Riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Tutto quanto sopra riportato

Roma, _____,

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Committente

Comunità di Sant'Egidio ACAP - APS

Il Legale Rappresentante

Per l'Aggiudicatario

(nome della Ditta)

Il Legale Rappresentante

Accordo di riservatezza

Tra

la Comunità di S. Egidio ACAP APS, con sede in Roma, P.zza S. Egidio 3a - P.I. 02132561008 – C.F. 80191770587, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante p.t. sig. Cesare Giacomo Zucconi,

(Congiuntamente di seguito anche la "COMUNITA' "),

da una parte

E

- la Società, con sede legale in, Via....., partita IVA n., in persona del legale rappresentante, sig., nato a [....., ilresidente in, via n., Codice Fiscale (di seguito anche "Fornitore"),

dall'altra parte

- di seguito congiuntamente denominate "le Parti" –

Premesso che:

A) Le Parti hanno interesse di condividere informazioni confidenziali e riservate necessarie per individuare le attività oggetto della fornitura di beni o servizi che di volta in volta potranno essere richiesti dalla Comunità al fornitore (di seguito anche solo "FORNITURA")

B) le Parti ritengono necessario stipulare un apposito accordo per tutelare la segretezza e la riservatezza delle informazioni tra loro scambiate.

Tanto premesso, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Oggetto del contratto

1.1. Le Parti si obbligano reciprocamente, in piena buona fede e in applicazione dei più rigorosi canoni di correttezza, a tenere strettamente riservate le informazioni confidenziali che sono state e che verranno scambiate tra le stesse - anche via e-mail - nel corso degli scambi preliminari e delle trattative per l'eventuale perfezionamento della FORNITURA.

2. Definizione di informazioni confidenziali

Ai fini del presente contratto, per "informazioni confidenziali" si intendono tutte le informazioni che sono state e che verranno scambiate tra le Parti, in forma scritta o orale, fino all'eventuale perfezionamento della Fornitura e per tutto il tempo della stessa.

3. Divieto di divulgazione di informazioni confidenziali

3.1 Le informazioni confidenziali dovranno essere considerate riservate, e da mantenere tali, e pertanto non dovranno essere pubblicate, pubblicizzate o divulgate a terzi dalla Parte ricevente, a meno che ciò non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte che dispone di tali informazioni.

3.2 Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo scopo del presente accordo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3.3 In particolare le informazioni, i dati e le conoscenze qualificati come riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate.

3.4 Le Parti garantiscono che gli obblighi previsti a loro carico nel presente contratto verranno rispettati anche dai propri soci, dipendenti, anche di società collegate ex art. 2359 c.c., professionisti e quanti altri, direttamente o indirettamente, possano comunque venire a conoscenza delle informazioni scambiate tra le parti.

4. Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza.

5. Esclusioni dell'obbligo di riservatezza

5.1 Fatti salvi i diritti garantiti dal codice della privacy e dal regolamento GDPR, gli obblighi assunti nel presente contratto di riservatezza non si applicano alle informazioni che: a) nel momento in cui vengono scambiate tra le parti siano già di pubblico dominio o b) successivamente allo scambio tra le Parti diventino di pubblico dominio per cause non connesse ad una violazione del contratto di confidenzialità o c) erano legalmente in possesso delle parti prima dell'inizio delle trattative.

5.2 Qualora uno o più elementi delle informazioni confidenziali diventino noti il presente accordo continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti.

6. Restituzione di documenti

Alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente accordo le Parti si impegnano reciprocamente, su richiesta scritta, a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, opportunamente identificati e per i quali all'atto della consegna sia stata prevista espressamente la restituzione, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni, dati e conoscenze riservati in essi contenuti.

7. Durata, rinnovo e validità

7.1 Le informazioni oggetto del presente accordo devono essere utilizzate dalla Parte ricevente esclusivamente per gli scopi specificati in premessa.

7.2 Questo accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà una durata di tre anni. Resta inteso tra le Parti che anche successivamente alla scadenza, restano in vigore le obbligazioni del Fornitore e le relative disposizioni contrattuali che, per loro natura e/o per gli interessi della Comunità al cui soddisfacimento sono finalizzate, devono ritenersi avere durata ultrattiva rispetto alla scadenza del presente accordo.

7.3 L'efficacia del presente accordo non cesserà anche nel caso in cui le Parti non proseguano nelle trattative e nella stipulazione del relativo accordo.

8. Responsabilità – Indennizzo - Penale

8.1 Il Fornitore si impegna, in caso di inadempimento agli obblighi previsti a suo carico dall'accordo, a risarcire e/o far risarcire dalle persone a lui/lei collegate alla Comunità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., i danni dalla stessa subito a causa dell'inadempimento, nonché a rimborsare alla stessa tutti i costi e le spese sostenuti in relazione alla negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge. Il risarcimento sarà dunque dovuto per qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza anche da parte delle persone al Fornitore collegate.

9. Divieto di cessione del contratto

Le Parti non potranno cedere a terzi il presente accordo.

10. Foro competente

Il Foro di Roma avrà piena ed esclusiva competenza su ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'applicazione, esecuzione, interpretazione, validità, annullabilità, risoluzione, nullità, rescissione ed efficacia del presente contratto.

11. Nullità parziale

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del presente contratto o di una parte di esse non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'intero contratto ex art.1419 c.c. https://dejure.it/_ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitadoc=828564&nVigUnitadoc=1&docId

[x=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Formulari](#)

12. Modifiche del contratto

Nessuna aggiunta o modifica al presente contratto sarà valida ed efficace se non concordata e redatta per iscritto e sottoscritta dalle parti medesime con atto successivo al presente contratto.

13. Tutela della privacy

Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n.679/2016, nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data Roma, giorno/mese/anno

Per il Committente

Comunità di Sant'Egidio ACAP

L'Amministratore Delegato

Per l'Aggiudicatario

(nome della Ditta)

L'Amministratore Delegato

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: artt. 1 (Oggetto); 3 (Divieto di divulgazione di informazioni confidenziali); 7 (Durata, rinnovo e validità); 8 (Responsabilità – Indennizzo - Penale); art. 10 (Foro competente); 13 (Tutela della privacy)

Per il Committente

Comunità di Sant'Egidio ACAP

L'Amministratore Delegato

Per l'Aggiudicatario

(nome della Ditta)

L'Amministratore Delegato
